

Comune di Comerio
Provincia di Varese

REGOLAMENTO DI POLIZIA
CIMITERIALE

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 26.09.2012

SORVEGLIANZA E POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 1 - POLIZIA DEL CIMITERO

La responsabilità per il servizio di polizia cimiteriale spetta al Sindaco, coadiuvato dal coordinatore sanitario dell'A.S.L. e dal direttore sanitario dell'ospedale competenti per territorio.

ART. 2 - ACCESSO AL CIMITERO

Non è permessa l'entrata di veicoli di alcun genere nel cimitero se non autorizzata dal responsabile dei servizi cimiteriali.

ART. 3 - RISPETTO DELLE SEPOLTURE

E' proibito scalare il muro di cinta, scavalcare i cancelli o i contorni rialzati delle sepolture.

ART. 4 - CONTEGNO DEI VISITATORI

Nel cimitero si dovrà sempre osservare un contegno decoroso, astenersi dal fumare e dal commettere atti contrari alla decenza.

Non si dovranno disturbare coloro che stanno in meditazione o in preghiera.

E' vietato sedersi, sdraiarsi sull'erba, sporcare, deteriorare e in qualunque modo recare danno alle sepolture, ai fiori, alle decorazioni e ai muri.

La persona che tenesse nel cimitero un contegno non conforme al rispetto dovuto al luogo, sarà immediatamente fatta uscire dagli agenti di polizia municipale e sanzionati ai sensi degli articoli 86 e 87 del vigente regolamento di polizia urbana.

ART. 5 - ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE

E' permesso deporre sulle fosse fiori e ghirlande e coltivare arbusti, purché non superino l'altezza di 1,5 m.

Quando i fiori e gli arbusti sporgessero dal perimetro delle sepolture o superassero l'altezza prescritta, il responsabile del servizio cimiteriale inviterà le famiglie dei defunti a regolarli nella giusta misura e in caso di inadempimento, entro il termine assegnato, procederà d'ufficio ed a loro spese.

ART. 6 - PULIZIA DEL CIMITERO

Il viale d'accesso e di circolazione interna del cimitero, gli intervalli che separano le sepolture comuni e private e ogni parte del cimitero stesso devono essere mantenuti sgombri e in perfetto stato. Il prodotto vegetale derivante dai lavori di manutenzione dello spazio cimiteriale, da chiunque eseguiti, i fiori secchi, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari, sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti. E' obbligatorio l'utilizzo degli appositi contenitori già esistenti nell'area cimiteriale.

E' vietato, durante le operazioni di inaffiatura, bagnare il pavimento alla base dei loculi per evitare pericolo di caduta ai visitatori.

E' vietato deporre vasi sul pavimento ad esclusione del periodo compreso tra l'ultima settimana di ottobre e la seconda settimana di novembre; al di fuori di questo periodo i vasi saranno rimossi dal personale comunale addetto alla manutenzione del cimitero.

ART. 7 - GUASTI E SOTTRAZIONI

L'Amministrazione comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti e delle sottrazioni che si verificassero nel cimitero.

ART. 8 - COMPENSO PER GUASTI

I guasti ed i deterioramenti che fossero, anche involontariamente, cagionati nel cimitero dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere rimborsati da coloro che li hanno prodotti o da chi risulterà civilmente responsabile.

ART. 9 - RIPARAZIONI

Allorché una croce od altra decorazione in una sepoltura venga a spostarsi o minacci di cadere, o in qualunque modo venga a guastarsi, in modo tale da offendere il decoro estetico del cimitero, gli eredi dei defunti devono fare eseguire le opportune riparazioni. Non ottemperandovi, sarà facoltà dell'autorità municipale di far eseguire le riparazioni d'ufficio a spese degli interessati o di fare asportare le opere cadenti, le quali diverranno di proprietà comunale.

ART. 10 - PERMESSO PER RIMOZIONE DI LAPIDI E MONUMENTI

Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altro ricordo posto, tanto sulle fosse comuni, quanto sulle sepolture private, non potranno né essere rimossi né modificati senza il permesso scritto del responsabile del servizio cimiteriale.

ART. 11 - PROPRIETA' DELLE LAPIDI E MONUMENTI

Allorché vengano eseguite le esumazioni ordinarie ai sensi degli articoli 82-83-84 del regolamento di polizia mortuaria, decreto del Presidente della Repubblica n° 285 del 10 settembre 1990, o quelle dipendenti dalla fine delle concessioni di cui al presente regolamento, le lapidi, i monumenti, le urne od i ricordi che le concernono, restano di spettanza del comune, quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare detti oggetti nel termine che sarà prescritto di volta in volta.

ART. 12 - MANUTENZIONE RICORDI FUNEBRI

La manutenzione dei monumenti, colombari, edicole, tombe di famiglia e quant'altro viene concesso, resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari, a cui si sostituirà il comune con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando, chiamati a provvedere alla manutenzione e al restauro, i concessionari si rifiutassero o comunque non provvedessero entro il termine loro assegnato dal responsabile dei servizi cimiteriali.

ART. 13 - ORARIO DI APERTURA

Il cimitero sarà tenuto aperto col seguente orario:

Tutti i giorni dalle ore 08.00 alle 18.00 da ottobre a marzo.

Tutti i giorni dalle ore 08.00 alle 19.30 da aprile a settembre.

I trasporti al cimitero per la sepoltura saranno fatti secondo l'orario stabilito dall'articolo 30.

DEI CAMPI COMUNI

ART. 14 - FORMA E CLASSE DEI CAMPI

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

ART. 15 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONE DELLE FOSSE PER ADULTI

Ogni fossa per l'inumazione di cadaveri di persone aventi oltre dieci anni di età dovrà essere larga m. 0,80, lunga m. 2,20 e della profondità di m. 2. La distanza tra una fossa e l'altra sarà di m.0,50 da tutti i lati.

I campi comuni per le salme degli adulti sono identificati nella planimetria d'assieme del cimitero.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno e sepolto in una fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa (art. 74 regolamento 1990).

ART. 16 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER FANCIULLI

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni avranno la larghezza di m. 0,50, la lunghezza di m. 1,50 e la profondità di m.2.

Fra una tomba e l'altra dovrà essere mantenuta una distanza di m. 0,50 da tutti i lati.

ART. 17 - TUMULAZIONE NEI CAMPI COMUNI

Nei campi comuni si seppelliscono le salme di tutti coloro per i quali non si è provveduto con tomba in diritto di concessione. Il feretro dovrà essere tumulato nella sola cassa di legno con esclusione assoluta di casse metalliche a tenuta stagna; non è consentita la formazione di tombe interrate in calcestruzzo o mattoni, le sepolture sono a tempo determinato di dieci anni non

rinnovabili.

ART. 18 - POSA DEI RICORDI FUNEBRI

Qualora non vi provvederanno i familiari del defunto il comune collocherà gratuitamente sulle tombe del campo comune una croce di legno semplice recante il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei familiari e previa autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale ognuno può acquisire il diritto di collocare sulle tombe comuni croci, lapidi ed altri ricordi a condizione che venga lasciato a verde traspirante lo spazio compreso tra i cordoli.

DEI LOCULI, DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

E DELLE SEPOLTURE INDIVIDUALI

ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE

Le sepolture si distinguono in:

A) Loculi: i loculi sono costruiti dal comune e vengono concessi per anni 60 dalla data di concessione del loculo, previo pagamento del prezzo di cui alla tariffa allegata al presente regolamento.

Alle suddette disposizioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica del 10 settembre 1990 n° 285.

Il diritto di sepoltura è limitato alla salma della sola persona per la quale il loculo è stato acquistato; E' subordinato al pagamento del prezzo della tariffa e alla stipulazione del relativo contratto di concessione.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. La struttura dei loculi deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie. Le solette devono essere dimensionate per un sovraccarico di 250 chilogrammi / metroquadrato. Le pareti di loculi, sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas.

I piani d'appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare la fuoriuscita dei liquidi.

La chiusura deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni intonacata e lisciata nella parte esterna sulla quale sarà collocata una lastra di marmo ove, sempre a spese degli interessati verrà fatta incidere l'epigrafe.

B) Cellette ossario: Le cellette ossario sono costruite dal Comune e ognuna può contenere i resti di una sola salma. La concessione delle cellette ossario si ottiene come per i loculi.

C) Cappelle di famiglia: Le cappelle di famiglia potranno essere costruite sulle aree identificate nella planimetria d'assieme del cimitero che verranno concesse per 60 anni dalla data di

concessione.

Chi intende acquistare un'area per la costruzione di una cappella di famiglia dovrà presentare domanda al responsabile del servizio cimiteriale, in competente bollo con allegato il progetto della costruzione con tutti i dettagli occorrenti, firmato dal progettista e dal proprietario. Il progetto sarà sottoposto al parere della commissione edilizia.

La costruzione dovrà essere realizzata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di concessione dell'area.

Qualora la costruzione non fosse attuata in ogni sua parte secondo il progetto approvato, la concessione cimiteriale potrà essere revocata, a discrezione dell'amministrazione comunale.

D) Tombe sotterranee: Le aree per le tombe sotterranee, senza costruzione di cappella esterna vengono concesse per 60 anni dalla data di concessione, previo pagamento del prezzo di cui alla tariffa allegata al presente regolamento. Dette aree sono identificate nella planimetria d'insieme del cimitero

Le concessioni per le sepolture ai punti A, B, C e D sono rinnovabili alla loro scadenza dai discendenti dell'avente diritto alla concessione, secondo le tariffe vigenti al momento della nuova richiesta, fatto salve dimostrate necessità da parte del comune di utilizzo delle aree e dei manufatti a suo tempo concessi.

Le concessioni cimiteriali di cui al presente articolo sono limitate:

- Alle salme delle persone aventi in vita residenza nel comune, al momento del decesso, anche se morte fuori da esso;
- Alle salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- Alle salme delle persone nate nell'attuale territorio di Comerio anche se non residenti;
- Alle salme delle persone che hanno avuto residenza nell'attuale territorio di Comerio per almeno 20 anni;
- Alle salme delle persone che risiedevano nel Comune fino a che, per motivi di salute,

hanno dovuto portare la residenza presso case di riposo;

- Alle salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma già concessionarie di sepoltura privata individuale o di famiglia;
- Ai nati morti ed ai prodotti di concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. 10 settembre 1990 N°285 (reg. 21 ottobre 1990 N°803);

E' ammesso il collocamento di cassetture con i resti o con le ceneri di salme di persone anche non residenti in Comerio e non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, utilizzando una concessione esistente nelle seguenti ipotesi:

- a) preesistenza di una concessione a terra, in loculo, in ossario o in cappella privata con dimostrato vincolo di parentela o affinità tra la persona già tumulata e la persona da tumulare
- b) consenso scritto del concessionario o suo successore
- c) pagamento del corrispettivo fissato

Tali concessioni sono ammesse solo in caso di morte con facoltà di concessione contemporanea al coniuge superstite.

Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, N° 285.

In caso di mancato utilizzo delle sepolture di cui ai precedenti punti a), b) e d), su richiesta del titolare della concessione può essere rimborsata la somma pari al 50% del costo sostenuto all'atto della stipula (escluse spese e diritti) per rinuncia da parte dell'interessato.

In tal caso i loculi, le cellette ossario e le tombe sotterranee tornano di proprietà comunale e si procederà alla revoca della concessione.

ART. 20 - POSA DI RICORDI E ORNAMENTI

E' permesso collocare sulle sepolture sotterranee, previa presentazione del progetto ed

ottenimento del nulla osta, croci, lapidi, monumenti, cippi, lastre tombali in marmo o pietra, dell'altezza massima, compreso il piedistallo, di m. 1,60 e dello spessore da cm. 10 a cm. 20.

Le lastre tombali di pietra naturale, dovranno essere di larghezza inferiore di m. 0,80, della lunghezza di m. 1,80 e dell'altezza di m. 0,30.

Ove i loculi sono già dotati di lastre di chiusura in marmo non è consentita la sostituzione con altro di diverso materiale o colore; non è altresì consentita la tinteggiatura superiore con elementi decorativi vari. Gli elementi ornamentali da posare sulla lastra di chiusura del loculo dovranno essere in bronzo ed avere sporgenza massima relativa al portavasi di cm 15.

Laddove esiste l'impianto è consentito l'allacciamento alla rete elettrica per l'alimentazione di lampade votive previa richiesta e pagamento della tariffa annuale stabilita dal presente regolamento.

ART. 21 - PROPRIETA' DEI SEPOLCRETI EVACUATI

Qualora a richiesta delle famiglie ed osservate le disposizioni del caso, i cadaveri tumulati nei colombari o nei sepolcreti individuali ne vengano estratti e trasportati altrove, il loculo o la cella rimasta vuota ritorna a completa disposizione del comune, senza alcun diritto da parte degli interessati a qualsiasi indennizzo o compenso.

TRASPORTO – PERMESSO E TEMPO DEL SEPPELLIMENTO
DOVERI DEL SEPPELLITORE – ESUMAZIONI – CREMAZIONE

ART. 22 - ORDINE DI SEPOLTURA

Nessun cadavere può essere ricevuto dall'incaricato del servizio cimiteriale nel cimitero per esservi sepolto se non sia accompagnato dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di stato civile, di cui all'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile. Tale atto sarà ritirato dall'incaricato del servizio cimiteriale alla consegna di ogni singolo cadavere. Uguale procedimento deve applicarsi anche trattandosi di nati-morti o di prodotti del concepimento dopo il quarto mese.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di età presunta inferiore alle 20 settimane.

I parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

L'ordine di sepoltura deve indicare il numero della fossa di inumazione o il numero del loculo e della tomba privata, giusta il piano regolatore del cimitero.

ART. 23 - TERMINE PER LA SEPOLTURA

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo anche con l'ausilio di elettrocardiografo con registrazione non inferiore a 20 minuti.

ART. 24 - TERMINI PROTRATTI OD ABBREVIATI DI SEPOLTURA

Nei casi di morte improvvisa o in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore , salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 23. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziale putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore dell'A.S.L., il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 25 - MORTE PER MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA

Il morto per una delle malattie infettive-diffusive, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria.

Quando dalla denuncia di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. detta le condizioni per il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 26 - CASSA METALLICA

Nei casi di tumulazione nei colombari, oltre la cassa di legno, ve ne deve essere un'altra interna metallica da saldarsi a fuoco, corrispondenti l'una e l'altra ai requisiti di cui all'art. 30 di polizia mortuaria, decreto del Presidente della Repubblica del 10 Settembre 1990, N° 285.

ART. 27 - CHIUSURA DEFINITIVA DELLA CASSA MORTUARIA

La chiusura definitiva della cassa mortuaria avrà luogo soltanto dopo trascorso il periodo di osservazione previsto dall'art. 23 o, per i casi speciali, dall'art. 24 del presente regolamento.

ART. 28 - CERIMONIA RELIGIOSA

Quando si devono compiere cerimonie religiose, il cadavere viene trasportato dalla casa alla Chiesa, nella quale deve rimanere solo per il tempo necessario alle predette cerimonie.

Quando la morte è dovuta a malattie infettive-diffusive la cerimonia religiosa è consentita solo su autorizzazione dell'A.S.L.

ART. 29 - CADAVERE IN STATO DI PUTREFAZIONE

Qualora il cadavere si trovi in stato di iniziata putrefazione, non sarà portato in chiesa, ma si potrà soltanto permettere che vi si fermi davanti per l'adempimento delle cerimonie religiose.

ART. 30 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

I trasporti al cimitero dovranno essere fatti osservando il seguente orario:

dal 1° Novembre al 30 Aprile: dalle ore 9.00 alle ore 16.00;

altri mesi: dalle ore 8.00 alle ore 17.00

I trasporti dovranno percorrere l'itinerario più breve.

Il responsabile dei servizi cimiteriali disciplina le modalità ed i percorsi consentiti nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. Il trasporto di un cadavere entro l'ambito comunale, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, decreto del Presidente della Repubblica del 10 Settembre 1990, N° 285.

ART. 31 - CORTEO FUNEBRE

E' proibito interrompere o disturbare in qualsiasi modo il regolare andamento del convoglio funebre o del corteo. Chiunque impedisca, turbi l'esercizio delle funzioni sarà punito ai sensi dell'art. 409 del codice penale.

ART. 32 - COPERTURA DELLA FOSSA

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 m. di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Con la terra rimasta si formerà un rialzo sopra tutta la superficie della fossa con la pendenza ai 4 lati per lo scolo delle acque.

ART. 33 - CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. della legge 4 gennaio 1968, n.15.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associazione di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità

giudiziaria.

ART. 34 - OBBLIGHI DEL SEPPELLITORE

E' dovere del seppellitore:

1. di procedere allo scavo e riempimento delle fosse nei modi e nelle forme di cui all'art. 32;
2. di provvedere alla nettezza e conservazione delle bare, degli arredi sacri e attrezzi funebri e della cella mortuaria;
3. di fare il riempimento delle fosse con tutti quei vagliamenti e miscugli che saranno giudicati opportuni;
4. di visitare, nell'estate, le fosse riempite di fresco per otturare con terra vagliata e umida, le screpolature che si fossero manifestate nel terreno, e riparare qualsiasi guasto avvenuto;
5. di tenere puliti e mondi i canali di scolo e i sentieri, e di falciare le erbe almeno due volte all'anno;
6. di rimuovere sia le erbe falciate, sia qualunque altra materia vegetale, sia le casse o parti di esse che si trovassero nelle escavazioni.

ART. 35 - SVILUPPO DI GAS CADAVERICI

Riscontrando il rialzo di qualche fossa per lo sviluppo di gas cadaverici, il seppellitore ne riferirà al responsabile dell'igiene pubblica alle cui istruzioni dovrà attenersi.

ART. 36 - OGGETTI APPARTENENTI AI CADAVERI

E' severamente proibito al seppellitore di sottrarre qualunque oggetto appartenente ai cadaveri. Egli dovrà curare che tale sottrazione non si verifichi da parte di altri.

Gli è pure vietato di ricevere gli indumenti serviti per i cadaveri o qualsiasi oggetto rinvenuto presso gli stessi.

ART. 37 - DIPENDENZA DEL SEPPELLITORE

Il seppellitore è all'immediata dipendenza del Sindaco e del responsabile del servizio cimiteriale e ne eseguirà scrupolosamente gli ordini.

ART. 38 - APERTURA DEL CANCELLO

Il cancello del cimitero deve rimanere aperto solo durante l'orario stabilito dall'art.13. Nelle altre ore dovrà sempre essere chiuso a chiave.

ART. 39 - SORVEGLIANZA SUL CIMITERO

Spetta al seppellitore la sorveglianza per la conservazione dei monumenti tutti, dei fabbricati e dei viali interni ed esterni del cimitero, informando subito il Sindaco e il responsabile del servizio cimiteriale di ogni deterioramento.

ART. 40 - ESUMAZIONI

Durante le esumazioni l'area cimiteriale sarà chiusa al pubblico, sarà effettuata possibilmente nelle prime ore del mattino e con la maggior sollecitudine.

Alle esumazioni può assistere un rappresentante della famiglia del defunto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco e si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Qualora si accerti che con la rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il periodo di sepoltura potrà essere prolungato. Le ossa rinvenute devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che, coloro che vi abbiano interesse, facciano domanda di raccoglierele per deporle, usando le prescritte cassette di zinco, in cellette o loculi avuti in concessione.

DISPOSIZIONI GENERALI E CONTRAVVENZIONI

ART. 41 - GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI, DA ESTUMULAZIONI NONCHÉ DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI

Per la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali si fa riferimento all'apposito regolamento approvato con decreto 26.06.2000 n° 219.

ART. 42 - REGOLAMENTO SPECIALE DI POLIZIA MORTUARIA

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 Settembre 1990 N° 285.